



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 54 IN SEDUTA DEL 30/5/2022

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE RELATIVO AGLI ANNI 2022-2025 PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022
---------	---

Nell'anno duemilaventidue addì 30 del mese di maggio alle ore 19:18 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Armelaio Mauro	Sindaco	X	
2	Boscolo Capon Beniamino	Presidente	X	
3	Vianello Davide	Vice Presidente	X	
4	Penzo Barbara	Vice Presidente	X	
5	Montanariello Jonatan	Consigliere Anziano	X	
6	Dolfin Marco	Consigliere Comunale		X
7	Salvagno Maurizio	Consigliere Comunale	X	
8	Boscolo Chiodoro Mattia	Consigliere Comunale	X	
9	Nicchetto Luigi	Consigliere Comunale	X	
10	Gorini Marcello	Consigliere Comunale	X	
11	Nardo Lorenzo	Consigliere Comunale	X	
12	Mancini Massimo	Consigliere Comunale		X
13	Hannot Katia	Consigliera Comunale	X	
14	Boscolo Meneguolo Matteo	Consigliere Comunale	X	
15	Bullo Claudio	Consigliere Comunale	X	
16	Griguolo Riccardo	Consigliere Comunale		X
17	Donà Francesca	Consigliera Comunale	X	
18	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
19	Boscolo Chio Maria Rosa	Consigliera Comunale	X	
20	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Veronese Marco	Consigliere Comunale	X	
22	Tiozzo Fasiolo Lucio	Consigliere Comunale		X
23	Rossi Roberto	Consigliere Comunale	X	
24	Stecco Daniele	Consigliere Comunale	X	
25	Penzo Alessandra	Consigliera Comunale	X	
<b>TOTALE</b>			21	4

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola Segretario Generale del Comune.

Il sig. Boscolo Capon Beniamino nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge 147/2013 prevede:

- al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- ai commi 650 e 651 che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e nel relativo allegato "*Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie*";

- al comma 654 che mediante il tributo TARI sia assicurata "*la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";

- al comma 683 che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

Premesso, altresì, che il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI) e delle relative disposizioni;

Richiamata la legge 205/2017 che, ai commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata ARERA, ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

Considerato che:

- con Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha approvato il **nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti**, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- che, altresì, la procedura di approvazione stabilita dalla Deliberazione citata prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto il PEF cosiddetto "grezzo" dal Gestore, provveda alla:

- 1) validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
- 2) assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili al fine di consentire le successive deliberazioni relative all'articolazione tariffaria;
- 3) trasmissione all'ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle pertinenti determinazioni (soltanto all'Autorità spetta, infatti, l'approvazione finale del PEF, dopo aver verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa);

- con Deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed è stato previsto che i documenti di riscossione che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- con Deliberazione del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario di cui alla delibera n. 443/2019, adeguandolo all'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolare misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati;

- con Deliberazione del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF, l'ARERA ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti ai fini della predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

- con Deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

- con la Determinazione n. 2/2021, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- con la Deliberazione n. 459/2021, ARERA ha provveduto alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- con la deliberazione n. 15/2022, avente ad oggetto la “*regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Evidenziato che sulla scorta di quanto previsto dalla sopra richiamata deliberazione Arera n. 15/2022, con la deliberazione n. 4 del 14 aprile 2022 l'Assemblea di Bacino ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che il gestore VERITAS S.p.A. sarà tenuto a rispettare a partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF);

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati;

- in esecuzione della normativa sopra citata, la Regione Veneto ha provveduto con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 al riconoscimento di detti bacini territoriali, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato "Venezia" 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);

- in data 24 novembre 2014 è stata sottoscritta dai 45 Comuni ricadenti nel Bacino rifiuti "Venezia", previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, la Convenzione istitutiva del *Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente"*;

- con riferimento all'approvazione del Piano Finanziario, la Convenzione sottoscritta prevede all'art. 9, comma 2, lettera i), che rientra nelle attribuzioni dell'Assemblea di Bacino *"l'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino, che aggrega i piani finanziari dei singoli Comuni partecipanti, proposti dal Gestore d'intesa con le Amministrazioni Comunali rispettivamente competenti"*;

Rilevato che:

- il Comune di Chioggia finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante il tributo TARI;

- il servizio di gestione del tributo TARI per il Comune di Chioggia, compresa l'attività di accertamento e riscossione, viene svolto da VERITAS S.p.A., dal 01/01/2019 e sino al 26/06/2038, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 28/11/2018, con la quale sono stati conferiti alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali e, in particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo;

- VERITAS S.p.A., altresì, è affidataria di alcuni servizi pubblici locali, tra cui i servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti per conto del Comune di Chioggia, in forza della delibera di Consiglio comunale n. 28 del 09/04/2014, con durata fino al 26/06/2038;

Considerato che con il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. dl "*Milleproroghe*"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, è stato parzialmente modificato il quadro normativo di riferimento di cui all'art. 1 co. 683 della L. 147/2013 (in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione), stabilendo:

- all'art. 3, co. 5-quinquies che *"a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

- all'art. 3, co. 5-sexiesdecies, che *“il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”*;

Precisato che, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo sorto in merito all'effettiva data ultima di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI, il D.L. 17 maggio 2022 n. 50, all'art. 43 comma 11, integra l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, aggiungendo i seguenti periodi: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. **In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”***;

Preso atto che il percorso di validazione dei costi riconosciuti nel PEF aggregato e per singolo Comune servito dal Gestore Veritas S.p.A., come da indicazioni fornite dal Consiglio di Bacino, si sviluppa attraverso i seguenti step operativi:

1) controllo e validazione dei costi consuntivi per anno n-2 del gestore e dei drivers utilizzati per l'allocazione nelle singole componenti tariffarie e nei singoli Comuni;

2) controllo e validazione dei cespiti e degli investimenti per anno n-2 rendicontati dal gestore, delle aliquote di ammortamento applicate e dei drivers utilizzati per l'allocazione ai singoli Comuni;

3) verifica delle variazioni tariffarie rispetto al PEF per anno n-2 per singolo Comune servito;

4) percorso di convergenza tariffaria: verifica per ogni Comune servito del livello dei costi del servizio rispetto ai fabbisogni standard e del livello delle tariffe applicate all'utenza domestica per comuni TARI, costruendo una matrice di posizionamento che consente di inserire dei tetti massimi di incremento rispetto all'extracap, ovvero al superamento del tetto massimo di incremento a partire dalla manovra del 2020;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, il documento *“PEF 2022-2025”*, validato dal Consiglio di Bacino con Deliberazione di Assemblea n. 7 del 14 aprile 2022 (**allegati sub. A e B**) è stato trasmesso a questa Amministrazione con protocollo n. 0020090 del 26 aprile 2022, costituisce la base sulla quale vengono elaborate le tariffe TARI 2022;

Verificato che:

- nella stesura del preventivo dei costi relativi al Piano Economico Finanziario 2022-2025 si è tenuto conto di quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 159 del 28/11/2018 avente ad oggetto *“Modifica programma economico-finanziario 2014/2044 per la copertura dei costi per la costruzione e gestione post-operativa della discarica di Ca' Rossa. Variazione al Bilancio di Previsione 2018”*, che per il periodo 2019-2022 prevede, a modifica di quanto previsto dalla deliberazione del C.C. n. 62 del 27/06/2013 e C.C. n. 166 del 30/11/2015, venga accantonata, nei Piani Finanziari TARI, una quota di costo relativa alla costruzione e gestione della discarica di Ca' Rossa, all'adeguamento del fondo di post gestione e all'applicazione della delibera del Commissario

Prefettizio n. 70/2011, quantificata in € 50.000,00 oltre IVA di legge, con contribuzione da parte del Comune di € 1.859.032,00 per il periodo 2019-2022;

- è stata appostata la quota di ammortamento della discarica di Cà Rossa come risultante dalle scritture inventariali per l'anno di riferimento 2020 (n-2);

- è stata quantificata in € 1.723.129,00 (non soggetti ad IVA) l'importo pari all'80% della voce "*Fondo crediti dubbia esigibilità*" da bilancio di previsione assestato anno 2020 (n-2) a copertura dei crediti di dubbia esigibilità, calcolato, in base alle indicazioni di cui alla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, dall'Amministrazione Comunale in funzione dei dati afferenti gli insoluti, al 31/12/2020, forniti da Veritas, in qualità di soggetto incaricato della riscossione ordinaria e coattiva del tributo;

- è data applicazione al tributo della addizionale provinciale (TEFA), come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, pari al 5% come deliberato dalla Città Metropolitana di Venezia;

Accertato che nel Piano Finanziario pluriennale 2022-2025, come validato dal Consiglio di Bacino, si prevede quanto segue:

- il costo complessivo del PEF di competenza annuale 2022 ammonta ad € 15.559.021,00, compresi i conguagli a recupero Rc 2018 e Rc 2019 dei quali:

- € 9.092.088,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo variabile
- € 6.466.933,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo fisse;

Precisato che:

- in base ai chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione 2/2021 (comma 1.4), l'applicazione delle manovre prevede due step, ovvero la validazione dei costi dei gestori e la conseguente manovra tariffaria definitiva, effettivamente applicata all'utenza, derivante dall'inserimento di poste rettificative a valle del PEF (quali MIUR, riscossioni derivanti da attività di contrasto all'evasione TARI, entrate derivanti da procedure sanzionatorie ed altre eventuali partite) che, nel caso di specie, hanno determinato un ulteriore abbattimento dei costi dell'odierno Piano Finanziario per un importo pari a - **€ 985.370,82** di cui:

- € 647.784,39 quale quota residua del Fondo per l'anno 2020, ex art. 106 del D.L. 34/2020, a sostegno delle perdite di gettito TARI registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19;

- € 236.005,87 quali entrate incassate da recupero evasione;

- € 28.962,25 quale contributo MIUR per istituzioni scolastiche (al netto TEFA)

- € 72.618,31 quale canone unico per utenze mercatali;

- che l'applicazione dei suddetti criteri di calcolo determinano le risultanze finali di cui all'allegato **sub C** denominato "**PEF2022\_MT**";

Rilevato, pertanto, che, in ultima analisi

- il costo complessivo del PEF per l'anno 2022 da finanziare mediante le tariffe TARI 2022 ammonta ad € 14.573.651,00 (arrotondato all'unità) dei quali:

- € 6.057.375,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo fisse
- € 8.516.276,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

- il costo complessivo del servizio gestione rifiuti e della gestione della tassa TARI resi da Veritas è previsto in € 13.655.199,80, Iva compresa (imponibile € 12.413.818,00), da corrispondere in ratei mensili di uguale importo da parte del Comune di Chioggia a Veritas;

Data evidenza che è stato rispettato il CAP, ovvero il tetto massimo di incremento tariffario fissato per il 2022 pari al 6,6%;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere in base al Piano Economico Finanziario 2022 (**PEF2022\_MT, all. C**) per la gestione integrata dei rifiuti, alla conseguente approvazione delle tariffe della TARI per l'anno d'imposta 2022;

Esaminati i seguenti atti:

a) Relazione di Accompagnamento al PEF 2022-2025 del gestore Veritas S.p.A. (**all. D**) così composta:

◦ parti 2 e 3 della Relazione di Accompagnamento, comprensiva dei suoi allegati, predisposta dal gestore Veritas S.p.A., redatta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR ed integrata dallo scrivente ente;

◦ parti 1, 4 e 5 della Relazione di Accompagnamento al PEF 2022 di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), contenenti:

1) la proposta di adozione dei coefficienti di spettanza dell'ETC di cui alla deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

2) la descrizione delle scelte adottate;

3) la validazione del PEF del direttore del Consiglio di Bacino sotto il profilo tecnico ed amministrativo;

b) Coefficienti K Comune Chioggia 2022 (**all. E**)

c) Tariffe TARI utenze domestiche 2022 (**all. F**)

d) Tariffe TARI utenze non domestiche 2022 (**all. G**)

Verificato che la manovra tariffaria proposta è coerente con il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) ed il Piano Economico Finanziario anno di competenza 2022 ed idonea ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI 2022 per le utenze domestiche e non domestiche di cui, rispettivamente, agli **allegati F e G** che di seguito si riportano in forma semplificata:

## **UTENZE DOMESTICHE**

TARIFE TARI UTENZE DOMESTICHE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Nucleo familiare	€/mq	

#### RESIDENTI

1 componente	1,24	104,73
2 componenti	1,46	167,57
3 componenti	1,63	214,69
4 componenti	1,77	272,29
5 componenti	1,91	303,71
6 o più componenti	2,02	356,08

#### CASE A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI E NON

1 componente	1,24	104,73
2 componenti	1,46	188,51
3 componenti	1,63	214,69
4 componenti	1,77	272,29
5 componenti	1,91	340,37
6 o più componenti	2,02	392,73



## **UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2022</b>		<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Classe di attività</b>		<b>€/mq</b>	<b>€/mq</b>	<b>€/mq</b>
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto	<b>0,95</b>	<b>1,53</b>	2,48
2	Cinematografi e teatri	<b>0,87</b>	<b>1,40</b>	2,27
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	<b>1,32</b>	<b>2,12</b>	3,44
4	Distributori di carburante, impianti sportivi	<b>1,80</b>	<b>2,91</b>	4,71
4.01	Campeggi con superficie fino a 3000 mq	<b>2,09</b>	<b>3,36</b>	5,45
4.02	Campeggi con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	<b>1,94</b>	<b>3,14</b>	5,08
4.03	Campeggi con superficie eccedente i 30000 mq	<b>1,80</b>	<b>2,91</b>	4,71
5.01	Stabilimenti balneari con superficie fino a 3000 mq	<b>1,52</b>	<b>2,43</b>	3,95
5.02	Stabilimenti balneari con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	<b>1,21</b>	<b>1,94</b>	3,15
5.03	Stabilimenti balneari con superficie eccedente i 30000 mq	<b>0,90</b>	<b>1,45</b>	2,35
6	Esposizioni, autosaloni	<b>1,21</b>	<b>1,97</b>	3,18
7	Alberghi con ristorante	<b>3,37</b>	<b>5,43</b>	8,80
8	Alberghi senza ristorante	<b>2,41</b>	<b>3,88</b>	6,29
9	Case di cura e riposo	<b>2,67</b>	<b>4,30</b>	6,97
10	Ospedale	<b>2,80</b>	<b>4,51</b>	7,31
11	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>3,61</b>	<b>5,81</b>	9,42
12	Banche ed istituti di credito	<b>1,45</b>	<b>2,35</b>	3,80
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	<b>3,34</b>	<b>5,39</b>	8,73
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>4,27</b>	<b>6,89</b>	11,16
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<b>1,97</b>	<b>3,18</b>	5,15
16	Banchi di mercato beni durevoli	<b>3,40</b>	<b>5,47</b>	8,87
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	<b>3,51</b>	<b>5,65</b>	9,16
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<b>2,44</b>	<b>3,95</b>	6,39
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>3,34</b>	<b>5,39</b>	8,73
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>2,18</b>	<b>3,51</b>	5,69
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>2,59</b>	<b>4,16</b>	6,75
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>13,21</b>	<b>21,30</b>	34,51
23	Mense, birrerie, burgerie	<b>14,80</b>	<b>23,86</b>	38,66
24	Bar, caffè, pasticceria	<b>9,39</b>	<b>15,13</b>	24,52
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>5,67</b>	<b>9,15</b>	14,82
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>4,92</b>	<b>7,93</b>	12,85
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>17,01</b>	<b>27,40</b>	44,41
28	Ipermercati di generi misti	<b>5,10</b>	<b>8,22</b>	13,32
29	Banchi di mercato genere alimentari	<b>8,30</b>	<b>13,38</b>	21,68
30	Discoteche, night-club	<b>3,50</b>	<b>5,65</b>	9,15

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 15/03/2004 con cui è stato approvato il Regolamento del Servizio di Igiene Ambientale;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 138 del 28/09/2020 di approvazione del *“Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”* e n. 125 del 29/06/2021 di modifica e le ulteriori modifiche intervenute nella deliberazione in approvazione nella seduta odierna;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 5 maggio 2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Previsione (DUP) per l'esercizio finanziario 2022/2024;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 5 maggio 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 10/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023;

Richiamati

-il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-il Decreto Legislativo n. 152/2006 come riformulato del D.lgs 116/2020;

-lo Statuto del Comune di Chioggia;

-la L.R. n.3/2000;

-il D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.;

-la L. 147/2013;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Preso atto che il provvedimento in oggetto non necessita del parere del revisore di cui all'art. 239 TUEL.

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 13, contrari 8 (Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Salvagno Maurizio, Boscolo Chio Maria Rosa, Rossi Roberto, Penzo Alessandra, Stecco Daniele, Veronese Marco), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di prendere atto del PEF pluriennale 2022-2025 e, segnatamente, del PEF di competenza annuale 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022, validati dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Deliberazione di Assemblea n. 7 del 14 aprile 2022 ed allegati **sub. A e B** per fare parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto che il costo complessivo del PEF 2022, come validato dal Consiglio di Bacino, ammonta ad € 15.559.021,00, compresi i conguagli Rc 2018 e Rc 2019, dei quali:

- € 9.092.088,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo variabile
- € 6.466.933,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo fisse;

3) di prendere atto che, in virtù dell'applicazione del nuovo metodo tariffario ARERA, per le motivazioni sopra illustrate, il Piano Economico Finanziario 2022 alla base della manovra tariffaria definitiva TARI 2022 è costituito dal seguente documento allegato **sub C** per fare parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento:

- "**PEF2022\_MT**";

4) di prendere atto che

- il costo complessivo della manovra tariffaria 2022 da finanziare, in ultimo, mediante le tariffe TARI 2022, ammonta ad € 14.573.651,00 dei quali:

- € 6.057.375,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo fisse
- € 8.516.276,00 (compresa IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

- il costo complessivo del servizio gestione rifiuti e della gestione della tassa TARI resi da Veritas è previsto in € € 13.655.199,80, Iva compresa (imponibile € 12.413.818,00), da corrispondere in ratei mensili di uguale importo da parte del Comune di Chioggia a Veritas;

5) di dare atto che, nell'elaborazione del PEF 2022, è stato rispettato il CAP, ovvero il tetto massimo di incremento tariffario fissato per l'anno di riferimento pari al 6,6%;

6) di dare atto della applicazione al tributo della addizionale provinciale (TEFA), come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, pari al 5%;

7) di approvare, come riportato negli allegati prospetti **allegati sub F e G**, le tariffe TARI 2022 che di seguito si riportano in forma semplificata:

## UTENZE DOMESTICHE

TARIFE TARI UTENZE DOMESTICHE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Nucleo familiare	€/mq	

### RESIDENTI

1 componente	1,24	104,73
2 componenti	1,46	167,57
3 componenti	1,63	214,69
4 componenti	1,77	272,29
5 componenti	1,91	303,71
6 o più componenti	2,02	356,08

### CASE A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI E NON

1 componente	1,24	104,73
2 componenti	1,46	188,51
3 componenti	1,63	214,69
4 componenti	1,77	272,29
5 componenti	1,91	340,37
6 o più componenti	2,02	392,73

## **UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2022</b>		<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Classe di attività</b>		<b>€/mq</b>	<b>€/mq</b>	<b>€/mq</b>
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto	<b>0,95</b>	<b>1,53</b>	2,48
2	Cinematografi e teatri	<b>0,87</b>	<b>1,40</b>	2,27
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	<b>1,32</b>	<b>2,12</b>	3,44
4	Distributori di carburante, impianti sportivi	<b>1,80</b>	<b>2,91</b>	4,71
4.01	Campeggi con superficie fino a 3000 mq	<b>2,09</b>	<b>3,36</b>	5,45
4.02	Campeggi con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	<b>1,94</b>	<b>3,14</b>	5,08
4.03	Campeggi con superficie eccedente i 30000 mq	<b>1,80</b>	<b>2,91</b>	4,71
5.01	Stabilimenti balneari con superficie fino a 3000 mq	<b>1,52</b>	<b>2,43</b>	3,95
5.02	Stabilimenti balneari con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	<b>1,21</b>	<b>1,94</b>	3,15
5.03	Stabilimenti balneari con superficie eccedente i 30000 mq	<b>0,90</b>	<b>1,45</b>	2,35
6	Esposizioni, autosaloni	<b>1,21</b>	<b>1,97</b>	3,18
7	Alberghi con ristorante	<b>3,37</b>	<b>5,43</b>	8,80
8	Alberghi senza ristorante	<b>2,41</b>	<b>3,88</b>	6,29
9	Case di cura e riposo	<b>2,67</b>	<b>4,30</b>	6,97
10	Ospedale	<b>2,80</b>	<b>4,51</b>	7,31
11	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>3,61</b>	<b>5,81</b>	9,42
12	Banche ed istituti di credito	<b>1,45</b>	<b>2,35</b>	3,80
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	<b>3,34</b>	<b>5,39</b>	8,73
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>4,27</b>	<b>6,89</b>	11,16
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<b>1,97</b>	<b>3,18</b>	5,15
16	Banchi di mercato beni durevoli	<b>3,40</b>	<b>5,47</b>	8,87
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	<b>3,51</b>	<b>5,65</b>	9,16
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<b>2,44</b>	<b>3,95</b>	6,39
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>3,34</b>	<b>5,39</b>	8,73
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>2,18</b>	<b>3,51</b>	5,69
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>2,59</b>	<b>4,16</b>	6,75
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>13,21</b>	<b>21,30</b>	34,51
23	Mense, birrerie, burgerie	<b>14,80</b>	<b>23,86</b>	38,66
24	Bar, caffè, pasticceria	<b>9,39</b>	<b>15,13</b>	24,52
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>5,67</b>	<b>9,15</b>	14,82
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>4,92</b>	<b>7,93</b>	12,85
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>17,01</b>	<b>27,40</b>	44,41
28	Ipermercati di generi misti	<b>5,10</b>	<b>8,22</b>	13,32
29	Banchi di mercato genere alimentari	<b>8,30</b>	<b>13,38</b>	21,68
30	Discoteche, night-club	<b>3,50</b>	<b>5,65</b>	9,15



8) di dare atto che la manovra tariffaria approvata con il presente provvedimento risulta coerente con il citato “**PEF2022\_MT**” ed idonea ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

9) di dare atto che si provvederà, sulla scorta dell’art. 43, comma 11, D.L. 17 maggio 2022 n. 50, ad effettuare le necessarie modifiche del Bilancio di Previsione 2022-2024 derivanti dalla presente manovra tariffaria in occasione della prima variazione utile;

10) di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

11) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

Con successiva e separata votazione;

con voti favorevoli 13, contrari 8 (Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Salvagno Maurizio, Boscolo Chio Maria Rosa, Rossi Roberto, Penzo Alessandra, Stecco Daniele, Veronese Marco), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere alla presa d’atto del PEF 2022 e della relativa manovra tariffaria entro il 31/05/2022.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.  
23/05/2022

IL DIRIGENTE  
Settore Economia e Finanza  
dr. Stefania Pascolo

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

23/5/2022

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO  
(Stefania Pascolo)  
FIRMATO DIGITALMENTE

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario Generale  
Carraro Paola  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente  
Boscolo Capon Beniamino  
FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 18/06/2022 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 18/06/2022

Funzionario delegato  
Mauro Rosteghin  
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: